

CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA

UGL

ACCORDO SULLA DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE


Premesso che

Le parti in epigrafe, che rappresentano imprese e lavoratori dei settori Terziario della Distribuzione e Servizi, il 23 settembre 2009 hanno sottoscritto un accordo nazionale in materia di formazione esclusivamente aziendale dell'apprendistato professionalizzante, in attuazione dell'articolo 49 comma 5-ter del D.lgs 276/2003, con l'obiettivo di realizzare un percorso efficace di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, diretto ad avvicinare le esigenze delle aziende alle potenzialità del capitale umano.

Le medesime parti intendono favorire il ricorso all'istituto dell'apprendistato garantendo a imprese e lavoratori certezze circa la disciplina contrattuale applicabile, alla luce dell'evoluzione legislativa.

Viste

- le disposizioni di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
 - o comma 7: *" Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti";*
 - o comma 10: *I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale";*




- la circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 Prot. 28/0002433 dell'11 novembre 2011;
- l'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 26 ottobre 2011;


concordano

- di confermare le vigenti discipline del CCNL Terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, DLGS 167/11;
- di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al DLGS 167/11, esaminando, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate.

Le parti concordano altresì

di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, DLGS 167/11.

CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia


UGL


Roma, 14 dicembre 2011